

INFORMA IMPRESA

DIRETTORE RESPONSABILE GIULIO CESARE PROIETTI
SUPPLEMENTO A TERNI UMBRIA – Anno VI - N° 1/2002
Sped. A P 45% - Legge 662/96 – Art. 2 – C. 20B – Fil. TR – Reg. Trib. PG n° 6/97.

Terni 18 Novembre 2002

RAPPORTI DI LAVORO



Vi ricordiamo che presso i nostri Uffici Provinciali è a disposizione il servizio di assistenza in materia di lavoro.

Proseguiamo nella trattazione degli incentivi a disposizione del datore di lavoro per l'inserimento di lavoratori nelle proprie aziende.

Con questa agenzia concludiamo l'informazione sulle modalità di assunzione di giovani con Contratto di Formazione e Lavoro e approfondiamo le agevolazioni contributive per le assunzioni di lavoratori in stato di disoccupazione.

IN QUESTO NUMERO:

- * Scadenze di fine novembre 2002
- * Contratti di formazione e Lavoro - Modalità operative – Insetto da conservare
- * Agevolazioni contributive per le assunzioni di lavoratori disoccupati e sospesi in C.I.G. – Insetto da conservare.
- * Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in mobilità – Insetto da conservare.



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
Associazione Provinciale di Terni
05100 Terni - Via Filippo Turati, 16
Tel. (0744) 286795 - Fax (0744) 288355

SCADENZE DI FINE NOVEMBRE 2002

- **Sabato 30 Novembre** (slitta a lunedì 2 dicembre) scade il termine per versare la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il 2002.

Riportiamo, in calce, un quadro riassuntivo delle modalità per adempiere a detta scadenza.

Ir pe f Cod. 4034	<p>Scadenza del versamento: 2 dic. 2002. Rigo Unico 2002 da prendere come riferimento: RN28</p> <p>Percentuale complessiva di acconto: 98%</p> <p>Rateizzabilità: no</p> <p>Compensabilità: sì</p> <p>Limite inferiore per il versamento: nessun acconto è dovuto se nel rigo indicato è esposto un importo inferiore o pari a 51,65 euro</p>	Irap Cod. 3813	<p>Scadenza del versamento: valgono le regole previste ai fini delle imposte sui redditi. Per le società di persone valgono le regole e i limiti previsti per le persone fisiche.</p> <p>Rigo da prendere come riferimento: IQ90 per tutti i soggetti passivi di imposta.</p> <p>Percentuale complessiva di acconto:</p> <p>1) 98% per le persone fisiche e società di persone;</p> <p>2) 98,5% per i soggetti Irpeg.</p> <p>Rateizzabilità: valgono le osservazioni formulate in precedenza con riferimento alle imposte sul reddito.</p> <p>Limite inferiore per il versamento: nessun acconto è dovuto se nel rigo indicato in precedenza è esposto un importo inferiore a :</p> <p>a) 51,65 euro per le persone fisiche e le società di persone</p> <p>b) 20,66 euro per i soggetti Irpeg</p>
Irpeg Cod. 2113	<p>Scadenza del versamento: 11° mese dell'esercizio. Il 2 dicembre 2002 è la data di scadenza per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Rigo Unico 2002 da prendere come riferimento: RN22</p> <p>Percentuale complessiva di acconto: 98,5%</p> <p>Rateizzabilità: in alcuni casi, il versamento della seconda rata di acconto non è rateizzabile. Ciò in quanto le società o gli enti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, con dunque un termine di versamento della seconda rata di acconto diverso da quello di novembre, possono procedere alla rateizzazione di questo pagamento sino al mese di novembre.</p> <p>Compensabilità: Sì</p> <p>Limite inferiore per il versamento: nessun acconto è dovuto se nel rigo indicato in precedenza è esposto un importo inferiore o pari a 20,66 euro</p>	Regole generali per il versamento	<p>Deve essere ricordato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ I versamenti di acconto, ovviamente, possono formare oggetto di compensazione sia con lo stesso tributo sia con altri tributi. In questa seconda ipotesi dovrà essere cura del contribuente presentare, entro i relativi termini di scadenza per l'effettuazione del versamento, il modello F24 con saldo pari a zero. La mancata presentazione del modello di versamento con compensazione integrale, comporta, secondo l'amministrazione finanziaria, la necessità che si proceda all'effettuazione del ravvedimento operoso con il pagamento delle sanzioni ridotte; ❖ Ai fini dell'esposizione dei dati di versamento nel modello F24, trattandosi di importi originariamente indicati in dichiarazione ma che formano oggetto di autonoma elaborazione, gli stessi devono essere arrotondati al centesimo di euro.

- Sempre **sabato 30 Novembre** con slittamento a lunedì 2 dicembre, scade il termine per versare il secondo acconto 2002 con Mod.F24, dei contributi INPS dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti.

INSERTO DA CONSERVARE

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO MODALITA' OPERATIVE PER LA ESPOSIZIONE SUL MOD. DM 10/2 DELL'INPS

DATORI DI LAVORO IN GENERE UBICATI NEL CENTRO – NORD (Riduzione del 25%)

Codice tipo contribuzione “56” e dicitura “C. FORM.” da indicare nel quadro B; “L 172” e dicitura “Rid. 25%

art. 9 D.L. 337/90” da indicare nel quadro D.

DATORI DI LAVORO, DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO (Riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25%). (Attenzione. Sono questi i CFL che non soddisfano le condizioni richieste dall'U.E.).

I datori di lavoro cui compete in ogni caso la riduzione contributiva nella misura generalizzata del 25% della contribuzione a loro carico (imprese artigiane ovunque ubicate, datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno, imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti), dovranno operare come segue:

- ***calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri***

“B-C” del Mod. DM 10/2 facendoli precedere dal codice tipo contribuzione “65”, che assume il nuovo significato di “lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio generalizzato del 25%, e dalla dicitura “C.FORM.”;

- ***determineranno l'importo del beneficio pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del Mod. DM 10/2, utilizzando il Codice “L 525” preceduto dalla dicitura “Rid.Gen. 25% CFL”.***

CONTRATTI DI FORMAZIONE "PIENAMENTE AGEVOLATI"

Per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro pienamente agevolato di dipendenti che soddisfano le condizioni U.E. richiamate dal Ministero (età/titolo di studio/stato di disoccupazione), i datori di lavoro opereranno come segue:

1) imprese artigiane ovunque ubicate, imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese operanti nelle circoscrizioni ad alta densità di disoccupazione.

Questi datori di lavoro, tenuti al versamento della contribuzione in misura fissa come per gli apprendisti, continueranno ad utilizzare i codici:

- a) tipo contribuzione "53", dicitura "C.FORM" (nel quadro B);
- b) contributo fisso: - imprese artigiane tipo contribuzione "S140", dicitura "CTR. APPR. 20" (nel quadro B);

c) Imprese Centro-Nord in territori ad alto tasso di disoccupazione: tipo contribuzione "S150" dicitura "CTR. APPR.21" (nel quadro B)

2) Datori di lavoro sotto forma do Enti Pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese anche artigiane, associazioni professionali, socio – culturali, sportive e fondazioni operanti nel Mezzogiorno.

I datori di lavoro in parola, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico, utilizzeranno il previsto codice tipo contribuzione "54" e la dicitura "C.FORM" nel quadro B.

N.B

Il codice tipo contribuzione da indicare nel quadro “B” del Mod. DM 10/2 in tutti i casi dovrà essere preceduto dal codice categoria dei lavoratori: 1= Operaio; 2= Impiegato; O= Operaio assunto a tempo parziale; Y= Impiegato assunto a tempo parziale.

La dicitura che precede il codice tipo contribuzione, in tutti i casi, dovrà essere integrato della tipologia dei lavoratori a cui si riferisce: OP.= Operai; IMP.= Impiegati; OP.P.T.= Operai assunti a tempo parziale; IMP.P.T.= Impiegati assunti a tempo parziale

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN MOBILITA' (Art. 8 e 25, legge n.223/1991)

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Sono interessati tutti i datori di lavoro, purché non abbiano effettuato riduzione di personale negli ultimi 12 mesi ed a meno che l'assunzione non

avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle oggetto di riduzione.

LAVORATORI INTERESSATI

Sono interessati i lavoratori iscritti nelle apposite liste di mobilità.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

Per ogni lavoratore iscritto nelle liste di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti (art.25, comma 9); per ciascun lavoratore in mobilità, assunto con contratto a termine, anche a tempo parziale, di durata non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi (art.8, comma 2). La trasformazione deve avvenire nel corso dello svolgimento del contratto a

termine e non alla scadenza del contratto a termine stesso.

Secondo l'interpretazione dell'INPS (Circ.15/06/99 n.134) in caso di trasformazione del rapporto stipulato ai sensi dell'art.8 comma 2 della legge n. 223/91 in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inviare la comunicazione al Centro per l'Impiego entro 5 giorni dalla trasformazione. Le agevolazioni potranno essere concesse per ulteriori 12 mesi anche nel caso in cui la comunicazione al Centro per l'Impiego sia effettuata oltre il predetto termine di 5 giorni, purché non oltre venti giorni o non oltre i trenta giorni a seconda che il contratto a termine abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi.

con il codice “L180” preceduto
dalla dicitura

“Rid. art. 8, comma 2, L.223/91”
per le assunzioni a tempo
determinato e per i rapporti di
lavoro trasformati a tempo
indeterminato.

Nel quadro “B-C” per tutti i lavoratori
in argomento devono essere esposti i
contributi nella misura dovuta per gli

N.B.

La dicitura relativa al codice tipo
contribuzione da indicare nel quadro
“B” del Mod. DM 10/2 in tutti i casi
dovrà essere preceduto dal codice
categoria dei lavoratori: 1=Operaio;
2=Impiegato; O=Operaio assunto a
tempo parziale; Y= Impiegato assunto
a tempo parziale.

La dicitura che precede il codice tipo
contribuzione in tutti i casi, dovrà
essere integrato della categoria dei
lavoratori a cui si riferisce: OP.=
Operai; IMP.= Impiegati; OP.P.T. =
Operai assunti a tempo parziale; IMP.
P.T. = Impiegati assunti a tempo
parziale.

INSERITO DA CONSERVARE

apprendisti, dovuta dai datori di lavoro
indicando i seguenti codici:

- contributo settimanale per
lavoratori soggetti a INAIL “Ctr.
Appr/20” cod. “S164”
- contributo settimanale per
lavoratori non soggetti a INAIL
“Ctr. Appr/21” cod. “S165”.

